



CORTE SPORTIVA D'APPELLO **SENTENZA CS 10/20**

L'anno 2020, il giorno 27 del mese di novembre, in Roma, via Solferino n. 32, la Corte Sportiva d'Appello, composta dai Signori

Pres. Raffaele Potenza presidente f.f.
Cons. Federico di Matteo componente relatore
Cons. Carlo Schilardi componente

con l'assistenza del segretario Dott. Francesco Pantano, nel ricorso del sig. Jelmini (proc. CS 4/20) avverso la decisione n. 25 dei CC.SS. del "TCR Italy Touring Car Championship" del 1° agosto 2020, ha pronunciato la seguente sentenza.

FATTO

1. Felice Jelmini, concorrente/conducente della vettura n. 11 partecipante al Campionato denominato "TRC Italy Touring Car Championship" 2020 propone reclamo ex art. 23 R.g.s. avverso la decisione del Collegio dei Commissari sportivi dell'Autodromo internazionale di Misano Adriatico 1° agosto 2020, n. 25 che ha disposto la sua esclusione dalla classifica di Gara 1 TCR Italy.

1.1. Il Collegio dei Commissari sportivi:

- dato atto che il Delegato tecnico nel proprio Report aveva accertato per la vettura condotta dal Jelmini la violazione dell'art. 3.6 del "2020 TCR Technical Regulations" perché il "Data Logger della vettura non metteva a disposizione i dati della pressione di sovralimentazione motore, non rendendo possibile l'effettuazione della verifica completa dei dati richiesti";
- richiamato l'art. 3.3. del "2020 TCR Technical Regulations" che prevede la responsabilità del Concorrente affinché la vettura sia conforme al Regolamento Tecnico in vigore in ogni momento della manifestazione;
- sentito il conducente Jelmini che dichiarava che la vettura aveva avuto problemi con il Data Logger e che il malfunzionamento non era a sè imputabile per essere oggettivamente inaccessibile lo strumento al fine della modifica dei dati;

decideva l'esclusione del concorrente/conducente n. 11 Felice Jelmini dalla classifica di Gara 1 TCR con la seguente motivazione: "in quanto la vettura Hyundai i30 N non è conforme all'art. 3.6 (Data Logging) del Regolamento Tecnico International TCR 2020 come richiamato dall'art. 7 TCR Italy; irregolarità che ha reso di fatto impossibile completare la verifica d'ufficio".

2. Felice Jelmini affida il reclamo ad un unico articolato motivo.

2.1. Lamenta la carenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio nel quale nulla sarebbe detto in merito al "contesto delle circostanze di fatto in cui si sono state compiute le violazioni", come pure relativamente alla "descrizione degli effetti della condotta e le motivazioni" espressamente richiesti, invece, dall'art. 229 del R.s.n. nella motivazione del provvedimento di esclusione dalla classifica.

Il reclamante, poi, si sottrae ad ogni possibile rimprovero per la sua condotta: il funzionamento del raccogliitore di dati o c.d. Data Logger era stato, infatti, minuziosamente controllato prima



della formazione dello schieramento di partenza e sulla stessa griglia di start dall'ausiliario dell'Ing. Coiutti, il Commissario Berlinghini, che ne aveva riscontrato la piena e assoluta efficienza, per cui, se successivamente allo svolgimento della gara, non erano pervenuti tutti i dati ciò era dovuto solo ad anomalia imputabile a caso fortuito (probabile fuoriuscita dell'olio dal paraolio situato sul coperchio ingranaggi che potrebbe aver causato un attrito e uno sfregamento tale da provocare un accentuato logorio degli ingranaggi).

2.2. Richiama, poi, l'art. 128 R.s.n., che, citato nella decisione dei Commissari, pare essere la disposizione in forza della quale è stata assunta la decisione dell'esclusione dalla classifica e rammenta come, se è vero che nella precedente formulazione della disposizione fosse prevista automaticamente l'applicazione della sanzione più grave, vale a dire l'esclusione dalla classifica di gara, l'attuale previsione (frutto della modifica intervenuta a seguito della delibera assunta dalla Giunta sportiva ACI nella riunione del 2 ottobre 2019) impone di graduare la sanzione in ragione del "tipo di non conformità" rilevata.

A tal proposito, precisa il reclamante, la non conformità rilevata non potrebbe rientrare nella Categoria di cui alla lettera B dell'art. 128 R.s.n. considerato che non comporta alcun vantaggio prestazionale né viola alcuna norma di sicurezza, ma, al più, nell'ambito della Categoria A, per la quale è prevista la griglia di sanzioni "Da ammonizione ad ammenda da decidere caso per caso".

3. Con ordinanza del 16 ottobre 2020 questa Corte sportiva ordinava l'integrazione del contraddittorio a cura dell'appellante nei confronti di almeno uno dei partecipanti alla gara del TCR, e segnatamente nei confronti del concorrente Target Competition, pilota Marco Pellegrini.

3.1. Il reclamante integrava il contraddittorio mediante trasmissione dell'atto di reclamo al Sig. Eric Brigliadori della BF Motorsport ritenendo che, sulla base della classifica finale, fosse questi ad essere controinteressato rispetto al reclamo proposto.

Si è costituito Eric Brigliadori che ha concluso per la reiezione del reclamo; in tal senso si è espressa anche la Procura federale nelle conclusioni rassegnate.

3.2. La causa è stata chiamata all'udienza del 27 novembre 2020.

DIRITTO

La decisione del Collegio dei commissari sportivi oggetto dell'odierno reclamo merita di essere riformata; al concorrente/conducente Jelmini va irrogata la sanzione dell'ammonizione.

A. Il reclamante non contesta il malfunzionamento del Data Logger montato sulla vettura per la mancata trasmissione del dato della "pressione di sovralimentazione del motore attraverso il sensore installato nel collettore", ma assume, anche nella memorie depositata in vista dell'udienza del 27 novembre 2020, che il medesimo dato poteva essere acquisito manualmente (e precisamente, collegando al "cassoncino di aspirazione un manometro visibile dall'interno della vettura stessa e percorrendo poche decine di metri mandando il motore in tiro") come avveniva prima dell'introduzione degli strumenti elettronici.

B. L'argomentazione non vale ad escludere la non conformità tecnica della vettura, la quale, pertanto, può dirsi correttamente accertata nella decisione impugnata.



SPORT

È sufficiente, al riguardo, rammentare che l'art. 3.6. del Regolamento tecnico TCR Italy Touring Car Championship prevede in relazione al "Data Logging" che "The car must be fitted with the scrutineering data logging system (memotec) providing following data (Certification): ...Boost pressure (monitered by an additional sensor)".

La circostanza che il medesimo dato fosse acquisibile mediante altri sistemi di rilevazione risulta del tutto indifferente in ragione delle precise indicazioni contenute nel regolamento tecnico per l'equipaggiamento della vettura.

C. La fattispecie del mancato rispetto dei regolamenti tecnici è sanzionata dall'art. 128 R.s.n.; è a tale disposizione, dunque, che occorre far riferimento per stabilire la sanzione da irrogare. Erroneo è, dunque, il riferimento effettuato dal Collegio dei commissari sportivi all'art. 216 bis che si occupa della "violazione delle norme sportive di comportamento in gara" come pure all'art. 227.10 che stabilisce le sanzioni da applicare nel caso delle infrazioni di cui agli articoli 217 – 221 del Regolamento (e, dunque, per "Illecito disciplinare", "Illecito sportivo", "Frode sportiva", "Divieto di scommesse" e "Uso di metodi e sostanze vietate").

D. L'art. 128 R.g.s., che pure risulta richiamato tra i presupposti normativi dal Collegio dei commissari, impone ora (in seguito alla modifica ricordata dal reclamante) di comminare la sanzione in ragione della "categoria di non conformità" accertata, secondo un principio di proporzionalità che consente di graduare la risposta sanzionatoria dall'ammonizione fino all'esclusione con sospensione del passaporto tecnico da 12 a 52 settimane.

La censura di carenza di motivazione è, dunque, fondata: il Collegio dei commissari sportivi non avrebbe potuto disporre l'esclusione dalla classifica della gara 1, senza prima dar conto della categoria di non conformità nella quale riteneva doversi inquadrare la violazione delle prescrizioni tecniche accertata sulla vettura del reclamante.

E. Spetta, dunque, a questa Corte sportiva d'appello ai sensi dell'art. 23, comma 8, R.g.s., in riforma della decisione assunta dal Collegio dei commissari sportivi, decidere il merito stabilendo quale sanzione debba essere irrogata.

F. Al riguardo ritiene il Collegio che la non conformità tecnica debba essere inquadrata nella categoria di cui alla lett. A della tabella dell'art. 128 R.s.n., vale a dire "Non conformità dovute a errori di montaggio o mancanze che certamente non comportano né vantaggi né violazioni di norme di sicurezza" con conseguente irrogazione della sanzione dell'ammonizione.

G. La non conformità non è dipesa dalla condotta del concorrente. Questi, come risulta in atti, informato dal commissario tecnico del malfunzionamento del Data Logger, si atteneva ai suggerimenti che lo stesso commissario forniva sulle modalità di risoluzione del problema e, riscontrato il regolare funzionamento del registratore, si avviava alla gara nella convinzione del pieno funzionamento dell'apparecchio.

D'altra parte, la non conformità tecnica per mancata registrazione di un dato (nel caso di specie, quello della pressione di sovralimentazione del motore) è di per sé circostanza del tutto neutra rispetto al vantaggio che se ne può acquisire in gara, considerato che nulla può escludere che il dato mancante, se diversamente acquisito, possa risultare nei limiti stabiliti. E di ciò, invero, il



SPORT

reclamante fornisce un principio di prova nell'ultima memoria evidenziando come la centralina di serie riportasse un valore massimo di pressione del turbo della vettura condotta dal concorrente pari a 2424 e, dunque, inferiore al limite di 2525 imposto dalle prescrizioni tecniche.

Medesimo discorso vale per la violazione delle norme di sicurezza; in mancanza del dato nulla può dirsi sul rispetto delle norme di sicurezza, essendo, comunque, chiaro che la pressione di sovralimentazione del motore è registrata, principalmente, per accertare che non vi sia stata manomissione della vettura finalizzata all'acquisizione di una maggiore potenza del motore.

H. In conclusione, il reclamo va accolto nei sensi di cui in motivazione con la riforma della decisione impugnata e irrogazione della sanzione dell'ammonizione al concorrente/conducente Jelmini.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello accoglie il reclamo nei sensi di cui in motivazione e per gli effetti in riforma della decisione n. 25 del 1° agosto 2020 del Collegio dei Commissari sportivi dell'autodromo Internazionale di Misano Adriatico, irroga la sanzione dell'ammonizione al concorrente/conducente n. 11 Felice Jelmini. Dispone La restituzione del 50% del deposito per spese di giustizia.

Roma, 27 novembre 2020

Il Presidente f.f.

Pres. Raffaele Potenza

Il Relatore

Cons. Federico di Matteo